

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 210/2019****del 27 settembre 2019****che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/15]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), come rettificata dalla GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40 <sup>(1)</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/625 abroga, con effetto a decorrere dal 14 dicembre 2019, i regolamenti (CE) n. 854/2004 <sup>(2)</sup> e (CE) 882/2004 <sup>(3)</sup>, le direttive 89/608/CEE <sup>(4)</sup>, 89/662/CEE <sup>(5)</sup>, 90/425/CEE <sup>(6)</sup>, 91/496/CEE <sup>(7)</sup>, 96/23/CE <sup>(8)</sup>, 96/93/CE <sup>(9)</sup> e 97/78/CE <sup>(10)</sup> e la decisione 92/438/CEE <sup>(11)</sup>, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo con effetto a decorrere dal 14 dicembre 2019.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sulla sanità delle piante. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE, le disposizioni in ambito fitosanitario non si applicano agli Stati EFTA.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura non si applicano all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

<sup>(1)</sup> GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.<sup>(3)</sup> GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.<sup>(5)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.<sup>(7)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.<sup>(8)</sup> GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.<sup>(9)</sup> GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.<sup>(10)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.<sup>(11)</sup> GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 11a (Decisione di esecuzione (UE) 2015/1918 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I è inserito quanto segue:

"11b. **32017 R 0625**: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), come rettificato dalla GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) Le disposizioni del regolamento non si applicano al settore fitosanitario negli Stati EFTA.
- b) L'articolo 27, paragrafo 3, si applica con i seguenti adattamenti:
  - i. Gli Stati EFTA adottano contemporaneamente agli Stati membri dell'UE misure corrispondenti a quelle adottate da questi ultimi sulla base dei pertinenti atti di esecuzione adottati a norma della presente disposizione.
  - ii. In caso di difficoltà concernenti l'applicazione di un atto di esecuzione, lo Stato EFTA interessato deferisce immediatamente la questione al Comitato misto SEE.
  - iii. L'applicazione della presente disposizione non pregiudica la possibilità per uno Stato EFTA di prendere unilateralmente misure di protezione in attesa che siano adottati gli atti di cui al punto i.
  - iv. Il Comitato misto SEE può prendere atto degli atti di esecuzione.
- c) Agli articoli 44, paragrafo 5, e 76, paragrafo 1, i termini "o conformemente alle procedure doganali islandesi e norvegesi" sono aggiunti dopo i termini "tale regolamento".
- d) All'articolo 64, paragrafo 1, l'espressione "o conformemente ai regimi doganali islandesi e norvegesi" è inserita dopo le parole "regolamento (UE) n. 952/2013".
- e) Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 108, paragrafi 1 e 2, dopo le parole "la Commissione" sono aggiunte le parole "e l'Autorità di vigilanza EFTA quando riguarda uno Stato EFTA".
- f) L'articolo 124 non si applica agli Stati EFTA.
- g) Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 141, paragrafo 1, dopo le parole "la Commissione", sono aggiunte le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA".
- h) Nell'allegato I è aggiunto il seguente testo:
  - "29. Il territorio dell'Islanda.
  30. Il territorio del Regno di Norvegia, escluse le isole Svalbard."

Il presente atto si applica all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva."

2. Ai punti 2a (Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio) della parte 9.1 del capitolo I, 9b (Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio), 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 del capitolo I e 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:

”- **32017 R 0625**: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), come rettificato dalla GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40.”

3. Ai punti 6 (Direttiva 98/58/CE del Consiglio), 8 (Direttiva 1999/74/CE del Consiglio), 10 (Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio), 11 (Direttiva 2008/120/CE del Consiglio), 12 (Direttiva 2008/119/CE del Consiglio) e 13 (Direttiva 2007/43/CE del Consiglio) della parte 9.1 del capitolo I è aggiunto quanto segue:

”, modificato da:

— **32017 R 0625**: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), come rettificato dalla GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40.”

4. Dopo il punto 31p (Decisione 2008/654/CE della Commissione) del capitolo II è inserito quanto segue:

”31q. **32017 R 0625**: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), come rettificato dalla GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) Le disposizioni del regolamento non si applicano al settore fitosanitario negli Stati EFTA.

b) L'articolo 27, paragrafo 3, si applica con i seguenti adattamenti:

i. Gli Stati EFTA adottano contemporaneamente agli Stati membri dell'UE misure corrispondenti a quelle adottate da questi ultimi sulla base dei pertinenti atti di esecuzione adottati a norma della presente disposizione.

ii. In caso di difficoltà concernenti l'applicazione di un atto di esecuzione, lo Stato EFTA interessato deferisce immediatamente la questione al Comitato misto SEE.

iii. L'applicazione della presente disposizione non pregiudica la possibilità per uno Stato EFTA di prendere unilateralmente misure di protezione in attesa che siano adottati gli atti di cui al punto i.

iv. Il Comitato misto SEE può prendere atto degli atti di esecuzione.

c) Agli articoli 44, paragrafo 5, e 76, paragrafo 1, i termini ”o conformemente alle procedure doganali islandesi e norvegesi” sono aggiunti dopo i termini ”tale regolamento”.

d) All'articolo 64, paragrafo 1, l'espressione ”o conformemente ai regimi doganali islandesi e norvegesi” è inserita dopo le parole ”regolamento (UE) n. 952/2013”.

e) Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 108, paragrafi 1 e 2, dopo le parole ”la Commissione” sono aggiunte le parole ”e l'Autorità di vigilanza EFTA quando riguarda uno Stato EFTA”.

f) L'articolo 124 non si applica agli Stati EFTA.

g) Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 141, paragrafo 1, dopo le parole "la Commissione", sono aggiunte le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA".

h) Nell'allegato I è aggiunto il seguente testo:

"29. Il territorio dell'Islanda.

30. Il territorio del Regno di Norvegia, escluse le isole Svalbard."

5. Il testo dell'adattamento B al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) nella parte 7.1 del capitolo I è soppresso a decorrere dal 14 dicembre 2019.

6. Il testo dei punti 1 (Direttiva 89/662/CEE del Consiglio), 2 (Direttiva 90/425/CEE del Consiglio), 3 (Direttiva 89/608/CEE del Consiglio), 4 (Direttiva 97/78/CE del Consiglio), 5 (Direttiva 91/496/CEE del Consiglio), 6 (Decisione 92/438/CEE del Consiglio), 9 (Direttiva 96/93/CE del Consiglio), 11 (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 12 (Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I, 2 (Direttiva 96/23/CE del Consiglio) della parte 7.1 del capitolo I e 31j (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II è soppresso a decorrere dal 14 dicembre 2019.

## Articolo 2

L'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 163 (Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione) del capitolo XII è inserito quanto segue:

"164. **32017 R 0625**: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), come rettificato dalla GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) Le disposizioni del regolamento non si applicano al settore fitosanitario negli Stati EFTA.

b) L'articolo 27, paragrafo 3, si applica con i seguenti adattamenti:

i. Gli Stati EFTA adottano contemporaneamente agli Stati membri dell'UE misure corrispondenti a quelle adottate da questi ultimi sulla base dei pertinenti atti di esecuzione adottati a norma della presente disposizione.

ii. In caso di difficoltà concernenti l'applicazione di un atto di esecuzione, lo Stato EFTA interessato deferisce immediatamente la questione al Comitato misto SEE.

iii. L'applicazione della presente disposizione non pregiudica la possibilità per uno Stato EFTA di prendere unilateralmente misure di protezione in attesa che siano adottati gli atti di cui al punto i.

iv. Il Comitato misto SEE può prendere atto degli atti di esecuzione.

c) Agli articoli 44, paragrafo 5, e 76, paragrafo 1, i termini "o conformemente alle procedure doganali islandesi e norvegesi" sono aggiunti dopo i termini "tale regolamento".

- d) All'articolo 64, paragrafo 1, l'espressione "o conformemente ai regimi doganali islandesi e norvegesi" è inserita dopo le parole "regolamento (UE) n. 952/2013".
  - e) Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 108, paragrafi 1 e 2, dopo le parole "la Commissione" sono aggiunte le parole "e l'Autorità di vigilanza EFTA quando riguarda uno Stato EFTA".
  - f) L'articolo 124 non si applica agli Stati EFTA.
  - g) Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 141, paragrafo 1, dopo le parole "la Commissione", sono aggiunte le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA".
  - h) Nell'allegato I è aggiunto il seguente testo:
    - "29. Il territorio dell'Islanda.
    - 30. Il territorio del Regno di Norvegia, escluse le isole Svalbard."
2. Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII e al punto 13 (Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV è aggiunto il seguente trattino:
- "- **32017 R 0625**: Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1), come rettificato dalla GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40."
3. Il testo del punto 54zzzi (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII è soppresso a decorrere dal 14 dicembre 2019.

#### Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2017/625, come rettificato dalla GU L 137 del 24.5.2017, pag. 40, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*)

#### Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019.

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Gunnar PÁLSSON

---

(\*) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.